



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'

M. TRA-TSI
Direzione Generale per il Trasporto Stradale
e per l'intermodalità
TSI-Segr
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0026473-07/12/2011-USCITA

Circolare n. 4 /2011

Alle Direzioni Generali Territoriali

Agli Uffici della Motorizzazione Civile

Alle Province

All'U.P.I.

Alla Provincia autonoma di Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Alla Regione autonoma Valle d'Aosta

Alla Regione Siciliana

LORO SEDI

Dal 4 dicembre si applicano le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1071/2009 ("Regolamento"), e del D.D. 25 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2011 ("Decreto").

Con la presente circolare si forniscono alcune indicazioni procedurali e, ove necessario, transitorie, per la gestione delle richieste di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ("Albo") presentate a far data dal 5 dicembre dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nuove o già in esercizio, assoggettate alle suddette disposizioni, nonché ulteriori precisazioni per l'immissione in circolazione dei veicoli di tali imprese.

A. Ambito di applicazione.

Il Regolamento in vigore dal 4 dicembre 2011 si applica alle imprese che esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

B. Gestore dei trasporti.

Per il gestore dei trasporti "interno" all'impresa, come individuato all'articolo 4, comma 1, del Decreto, continuano a valere le stesse disposizioni vigenti alla data del 3 dicembre 2011.

Per quello “esterno” all’impresa, di cui all’articolo 4, comma 2, del Decreto – che, in quanto tale, potrà dirigere, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento, le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo 50 veicoli - dovrà essere prodotto idoneo contratto stipulato nel rispetto delle previsioni di carattere generale di cui al citato articolo 4, comma 2, nonché nel rispetto delle fattispecie riconosciute dall’ordinamento nazionale. Inoltre, il gestore dovrà rendere idonea dichiarazione sostitutiva concernente il rapporto di gestione e contenente l’indicazione, ove ricorra il caso, del numero di imprese presso le quali è impegnato e del numero degli autoveicoli delle stesse, ovvero contenente l’impegno a comunicare l’eventuale contrattualizzazione con altre imprese e, in ogni caso, l’impegno a comunicare tempestivamente la disdetta del contratto. Resta comunque fermo l’obbligo di ogni impresa iscritta all’Albo di comunicare eventuali variazioni.

L’Amministrazione si riserva la valutazione di linee guida, anche in relazione ad eventuali problematiche.

C. Requisito dell’”idoneità finanziaria”.

Fermo restando che, dal 4 dicembre detto requisito è stabilito, per qualunque impresa tenuta, nuova o in esercizio, nella misura di euro 9.000, con riferimento al primo veicolo, e di 5.000 per i successivi veicoli, questa Amministrazione intenderebbe predisporre d’intesa con la rappresentanza dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del Decreto, un modello dell’attestazione ivi prevista, mentre per quanto concerne l’attestazione di cui al medesimo comma, lettera b), essa sostituisce dal 4 dicembre, nella forma fideiussoria o assicurativa, l’attestazione di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 395/2000.

Conseguentemente, le Amministrazioni provinciali competenti per l’iscrizione all’Albo, ai fini della dimostrazione del requisito in titolo, dovranno in alternativa:

- 1) valutare, in attesa della predisposizione del modello di cui sopra, l’eventuale attestazione come predisposta dal revisore contabile incaricato dall’impresa;
- 2) acquisire la garanzia fideiussoria o assicurativa concessa dai soggetti indicati nella lettera b) sopra richiamata.

D. Imprese assoggettate che devono iscriversi all’Albo o che richiedono una modifica dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 15 della legge 298/1974 – Autorizzazione.

Definita l’iscrizione all’Albo o la modifica d’iscrizione con le consuete modalità, opportunamente aggiornate ai sensi del Regolamento e del Decreto, l’Amministrazione provinciale competente per l’iscrizione stessa continuerà a inserire nel sistema informativo i dati, ivi compresi:

- a. l’entità della capacità finanziaria documentata;
- b. i dati del gestore o dei gestori del trasporto.

I dati dell’impresa previsti saranno quindi acquisiti al Registro Elettronico Nazionale (REN). Ottenuta l’iscrizione all’Albo o la modifica dell’iscrizione, l’impresa presenta all’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per la propria sede principale (articolo 9, comma 2, del Decreto), domanda iniziale in bollo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del Regolamento, come da Allegato 1. La dichiarazione, contenuta nell’Allegato 1, concernente il possesso del requisito di stabilimento, potrà essere utilizzata unicamente fino all’emanazione del decreto dirigenziale per le caratteristiche e la dimostrazione del requisito stesso, previsto dall’articolo 5 del Decreto. Le imprese obbligate, ove non dimostrino tale

requisito nei tempi e nei modi poi previsti dall'apposito decreto dirigenziale saranno cancellate dal REN e, conseguentemente, dall'Albo.

L'Ufficio della Motorizzazione Civile, concessa l'autorizzazione, rilascerà, in bollo, a richiesta, una certificazione in tal senso (Allegato 2). L'impresa potrà in qualunque momento, successivo all'immissione in circolazione dei veicoli in disponibilità, ove lo ritenesse, richiedere un certificato (Allegato 2) attestante l'autorizzazione all'esercizio.

Conseguita l'autorizzazione, la nuova impresa dovrà immettere in circolazione, presentando all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sua sede principale la dichiarazione di cui all'Allegato 3, almeno un autoveicolo, in funzione comunque dell'accesso al mercato di cui dovrà disporre, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 9, del Decreto. Detto Ufficio provinciale avrà cura di verificare, oltre al possesso dell'accesso al mercato, la capienza del requisito dell'idoneità finanziaria con riferimento al veicolo o ai veicoli da immettere in circolazione.

Per le nuove imprese, ai fini della segnalazione della data di inizio attività al Registro delle imprese, va presentata a detto Registro una ricevuta in carta semplice rilasciata dall'Albo competente in sede di presentazione allo stesso della copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva concernente l'autoveicolo immesso in circolazione. In tale ricevuta l'Albo indica il numero di targa e la data di immatricolazione o, nel caso di veicoli già immatricolati, la data di rilascio dei citati documenti di circolazione. Sarà cura dell'Albo interessato, eventualmente attraverso opportune intese con il Registro delle imprese, acquisire la notizia dell'avvenuto adempimento presso il Registro delle imprese stesso.

Inoltre, fino all'emanazione del decreto dirigenziale sul requisito di stabilimento, le nuove imprese potranno immettere in circolazione, in funzione dell'accesso al mercato e dell'idoneità finanziaria posseduti, ulteriori veicoli presentando all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede principale la dichiarazione di cui all'Allegato 3. Nello stesso modo e alle stesse condizioni potranno procedere alla regolarizzazione sui veicoli posseduti le imprese che hanno modificato l'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 della legge 298/1974, nonché immetterne in circolazione altri. L'immissione in circolazione di veicoli da parte delle predette imprese successivamente all'emanazione del citato decreto dirigenziale sarà subordinata all'avvenuta dimostrazione del requisito di stabilimento.

E. Requisito di "stabilimento" e immissione in circolazione di ulteriori veicoli per le imprese già in esercizio.

Salvo quanto disposto alla precedente lettera D per le nuove imprese e per le imprese che modificano l'iscrizione all'Albo, l'immissione in circolazione di ulteriori veicoli da parte delle imprese in esercizio avviene, in funzione dell'accesso al mercato posseduto, presentando all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede principale la dichiarazione di cui all'Allegato 3. Detto Ufficio provinciale, prima di dare il visto per l'immissione in circolazione, verifica la capienza del requisito dell'idoneità finanziaria, mentre si prescinde dall'accertamento del requisito di stabilimento, che andrà dimostrato secondo le procedure ed i termini stabiliti da un successivo provvedimento di questa Direzione Generale, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Decreto. Ferma restando la richiesta presso la sede principale, tutte le persone giuridiche autorizzate potranno domandare l'emissione del documento di circolazione anche con l'indirizzo di una sede secondaria, regolarmente istituita come tale, e che sia stata iscritta al competente Albo. Per le persone fisiche, cioè le imprese individuali, detta emissione continua ad avvenire unicamente a nome del titolare e al suo indirizzo anagrafico.

Relativamente al disposto dell'articolo 9, comma 9, del Decreto, la disponibilità ai fini dell'immissione in circolazione di un veicolo in comodato senza conducente è documentata, dall'impresa autorizzata, presentando la dichiarazione di cui all'Allegato 3 all'Ufficio della Motorizzazione civile competente per la sede principale dell'impresa stessa, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato.

Nel ricordare che il comodato, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, è sempre gratuito, detto Ufficio provinciale, ai fini della circolazione, nelle more dell'attuazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra opportunamente vistata, dopo aver verificato sul contratto che la dazione in comodato non preveda alcuna controprestazione onerosa, né pecuniaria, né di altro genere da parte del comodatario e non contenga altre figure giuridiche.

Per quanto riguarda il disposto del comma 11 dello stesso articolo, concernente l'utilizzo, da parte dell'impresa autorizzata, di veicoli locati senza conducente, in attesa della definizione del certificato ivi previsto da rilasciare a cura degli Uffici della Motorizzazione civile competenti per la sede principale dell'impresa stessa, e ferma la condizione per quest'ultima di regolare idoneo accesso al mercato, ai fini della circolazione il veicolo locato continua ad essere accompagnato dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

F. Accesso al mercato.

L'accesso al mercato si applica alle imprese che esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Si ricorda, inoltre, che, in base al disposto dell'articolo 1, comma quinto, della legge 298/1974 e dell'articolo 55 della legge 99/2009, l'accesso al mercato in forma associata disciplinato con la circolare 5/2008 è ammissibile alle condizioni prescritte in dette disposizioni: pertanto dallo statuto del consorzio o della cooperativa a proprietà divisa si deve evincere che l'attività di trasporto è gestita in forma centralizzata, senza autonomia in tal senso delle imprese associate, anche in ordine alla fatturazione ai committenti delle prestazioni di trasporto svolte da dette imprese con i loro veicoli.

G. Imprese tenute all'adeguamento anteriormente al 4 dicembre 2011.

Le imprese, il cui termine per l'adeguamento ai requisiti di idoneità professionale e finanziaria sia già scaduto (articolo 5, comma 1, decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161/2005), ma che alla data della presente circolare non siano state cancellate dall'Albo con provvedimento definitivo e che siano ancora iscritte al Registro delle imprese e non abbiano cessato l'attività, dovranno adeguarsi a tali requisiti, nonché dimostrare il requisito di stabilimento, nel termine individuato dall'articolo 12, comma 5, del Decreto.

H. Immissione in circolazione di veicoli da parte delle imprese non soggette al Regolamento.

Le imprese assoggettate al solo requisito dell'onorabilità immettono in circolazione i veicoli presentando all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede principale dell'impresa la dichiarazione di cui all'Allegato 3, barrando le caselle pertinenti.

Tali imprese, ferma restando la richiesta presso la sede principale, qualora costituite nella forma delle persone giuridiche potranno domandare l'emissione del documento di circolazione anche con l'indirizzo di una sede secondaria, regolarmente istituita come tale, e che sia stata iscritta al competente Albo. Per le persone fisiche, cioè le imprese individuali, detta emissione continua ad avvenire unicamente a nome del titolare e al suo indirizzo anagrafico.

Restano ferme, per il resto, le disposizioni recate con le circolari 1/2008 e 5/2008 di questa Amministrazione relativamente all'accesso al mercato.

Inoltre, anche al fine di individuare ulteriori problematiche di carattere generale, qualunque situazione non rientrante nella presente circolare dovrà essere sottoposta a questa Direzione Generale – Divisione 6.

Il Capo Dipartimento
Dott. Ing. Amedeo Fumero



Allegato 1

All'UMC di

Domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi - Art. 11, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009

Il/La sottoscritto/a
 nato/a il
 e residente a
 in

quale titolare/legale rappresentante della
 con sede principale (legale) a
 in codice fiscale
 telefono Fax
 Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) *

CHIEDE, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009

l'autorizzazione per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di cose per conto di terzi, e all'uopo

dichiara

che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo Autotrasportatori di
 al n. Posiz. mecc. con il possesso dei requisiti di onorabilità,
 idoneità finanziaria e professionale.

che, nelle more dell'emanazione del decreto dirigenziale in materia previsto dall'art. 5 del Decreto 25/11/2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici:

- l'impresa è in possesso del requisito di stabilimento ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) 1071/2009, paragrafo 1, lettera a)
- si impegna a dimostrare integralmente detto requisito nei termini e con le modalità previste dal richiamato decreto dirigenziale in attesa di emanazione, consapevole che il mancato rispetto comporterà la revoca dell'autorizzazione.

Dichiara inoltre che "il gestore dei trasporti" è il/la Sig./Sig.a
 inserito/a nell'impresa quale**

☐ Chiede infine, una volta definito il relativo procedimento, il rilascio di un certificato attestante l'autorizzazione conseguita.

Luogo e data

*Il richiedente ****

Note

* Obbligatorio solo per le società, per le ditte individuali solo se posseduto.

** Indicare il rapporto con l'impresa (esempio: socio accomandatario, amministratore, dipendente ecc., così come previsto dall'art. 1, comma 1 del Decreto 25/11/2011 del Capo DTNSIS, ovvero "soggetto esterno" legato da idoneo rapporto contrattuale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

*** Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del DPR 445/2000.

Allegato 2

(Da stampare su propria carta intestata da parte dell'UMC competente per la sede principale dell'impresa di autotrasporto su strada di cose per conto di terzi)

MARCA DA BOLLO

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REN
(Registro Elettronico Nazionale)

Si attesta che l'impresa

.....

con sede a

in

Codice Fiscale

iscritta all' Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi al n.

Posizione Mecc

è autorizzata

ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) N. 1071/2009, all'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi ed è iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui all'articolo 16 del citato Regolamento e all'art. 11 del Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011,

al n. in data

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Il responsabile del procedimento

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (Artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a
 nato/a il
 e residente a
 in
 quale titolare/legale rappresentante della
 con sede legale/secondaria a
 in codice fiscale
 ai fini dell'immissione in circolazione del/dei seguente/i veicolo/i (targa e/o telaio)

1.

2.

..

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VII - Libro II del C.P.) di cui all'art. 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione), in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi,

dichiara

- che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo Autotrasportatori di
 al n. con posiz. mecc.
 - ☐ limitatamente all'esercizio con autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 ton
- che l'impresa è regolarmente autorizzata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009.
 - ☐ senza limiti di esercizio
 - ☐ limitatamente all'esercizio con autoveicoli isolati di portata non superiore a 3,5 ton e di massa complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami.
 - ☐ limitatamente all'esercizio con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 ton e di massa complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami.
- che l'impresa intende esercitare con veicoli di qualunque portata, massa complessiva e/o tipologia:
 - ☐ per cessione azienda
 - ☐ per cessione parco (min. Euro 3)
 - ☐ con almeno 80 ton di m.c. totale (min. Euro 3).
- che l'impresa intende esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 ton e di massa complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami:
 - ☐ per cessione azienda
 - ☐ per cessione parco (min. Euro 3)
- che i veicoli di cui sopra sono acquisiti in disponibilità in proprietà/leasing/usufrutto/ris. dominio/comodato.

*Luoogo e data**Il dichiarante*